

poi allo stesso ogni regresso contro li capitani e padroni di barca.

§. 12. Esatta la competente tassa, il Capitano del Porto rilascerà un biglietto indicante il numero delle tonnellate e l' ammontare della tassa pagata; questo biglietto sarà prodotto al Deputato di Sanità, il quale senza averlo prima ricevuto, non potrà sotto grave sua responsabilità rilasciare li documenti e le fedì di Sanità a veruna barca o bastimento.

B.

Diritti d' Alboraggio.

§. 13. La tassa d' alboraggio esser deve pagata da qualunque barca o bastimento, grande o piccolo, nazionale od estero, che farà vela dal porto con merci.

§. 14. Sono esenti:

- a) Le lance e legni dell' Imp. Reg. Marina.
- b) Le barche destinate per il carico e condotta delle proviande militari, o munizioni di guerra.
- c) Le barche, il carico delle quali non arriva al peso di libbre 500 grosse venete.

§. 15. Questa tassa è fissata a tre carantani per ogni tonnellata non della capacità della barca, ma del carico effettivo con cui sarà per partire.

§. 16. Essendovi delle merci che si caricano a misura e non a peso, si previene che venti staja, e così pure venti orne o barile, esser devono calcolate per una tonnellata.